

COMUNE DI CASTENASO

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO UNICO

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2007

Revisioni:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2008

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 04/02/2009

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2009

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2011

Abrogazioni:

1. Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.03.99, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2000, n. 5 del 25.02.2002, n. 32 del 26/03/2003 e n. 106 del 14.12.2005)

2. Regolamento Comunale sul diritto d'interpello (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2002)

3. Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali (Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30.11.98)

4. Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 10.12.98, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2000, n. 33 del 26.03.2003 e n. 107 del 14.12.2005)

5. Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2.02.1995 e succ. modif. - ultima modif. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 14.12.2005)

6. Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 4.05.1994, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 14.03.1996, n. 5 del 15.01.2003 e n. 108 del 14.12.2005)

7. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.1995)

8. Abrogazione della sezione 6 del vigente Regolamento unico delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14.3.2007 e successive modificazioni e integrazioni, avente per oggetto "Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P)

INDICE GENERALE

SEZIONE 1: ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

Articolo 5: Aliquote e tariffe

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Il funzionario responsabile del tributo

Articolo 7: Forma di gestione

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

Articolo 9: Attività di controllo

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

Articolo 12: Avviso di accertamento

Articolo 13: Interessi sui tributi comunali

Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

Articolo 16: L'autotutela

Articolo 17: Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 20: Rimborsi

Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Articolo 22: Arrotondamenti nei pagamenti delle entrate tributarie

Articolo 23: Compensazioni tra tributi locali

SEZIONE 2: IL DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 24: Oggetto
- Articolo 25: Presentazione della istanza
- Articolo 26: Competenze del Comune
- Articolo 27: Istanza di interpello
- Articolo 28: Adempimenti del Comune
- Articolo 29: Efficacia della risposta fornita dal Comune

SEZIONE 3: ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 30: Principi generali
- Articolo 31: Ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione

TITOLO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 32: Competenze
- Articolo 33: Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 34: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 35: Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 36: Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 37: Atto di accertamento con adesione
- Articolo 38: Perfezionamento della definizione
- Articolo 39: Effetti della definizione

TITOLO III SANZIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, DEFINIZIONE AGEVOLATA ED OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 40: Riduzione della sanzione

SEZIONE 4: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

- Articolo 41: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 42: Agevolazioni per terreni (aree) considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro – silvo – pastorale
- Articolo 43: Immobili posseduti dallo Stato e da Enti Territoriali
- Articolo 44: Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Articolo 45: Abitazione principale
- Articolo 46: Pertinenze dell'abitazione principale
- Articolo 47: Abitazioni concesse in comodato da una ditta a propri dipendenti
- Articolo 47 BIS: Alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione
- Articolo 48: Rimborso per dichiarata inedificabilità di area
(Articolo 49: *Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili ABROGATO*)
- Articolo 50: Fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 51: Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
- Articolo 52: Versamenti e riscossione
- Articolo 53: Potenziamento dell'Ufficio Tributi

Articolo 54: Attività di controllo
Articolo 55: Fabbricati di interesse storico e artistico

SEZIONE 5: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 56: Istituzione della tassa annuale
Articolo 57: Oggetto e campo di applicazione
Articolo 58: Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati
Articolo 59: Presupposto della tassa
Articolo 60: Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Articolo 61: Modalità di applicazione della tassa
Articolo 62: Criteri per le esenzioni ,agevolazioni, riduzioni ed esclusioni
Articolo 63: Gettito complessivo e commisurazione della tassa annuale - tariffe

TITOLO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE E COMMISURAZIONE

Articolo 64: Commisurazione della superficie tassabile
Articolo 65: Classificazione dei locali e delle aree in classi di contribuenza
Articolo 66: utenze domestiche dall'1.1.2003 – numero di persone occupanti i locali

TITOLO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE SOGGETTI A TASSA

Articolo 67: Tassabilità e non tassabilità di locali e aree
Articolo 68: Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
Articolo 69: Casi di riduzione delle tariffe unitarie
Articolo 70: Particolari casi di riduzioni tariffarie per attività artigianali, commerciali e di servizi
Articolo 71: Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Articolo 72: Esenzioni e riduzioni speciali
Articolo 73: Agevolazioni speciali raccolta differenziata

TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI

Articolo 74: Denunce
Articolo 75: Variazioni e cessazioni
Articolo 76: Controlli
Articolo 77: Accertamento
Articolo 78: Riscossione

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79: Sgravi e rimborsi
Articolo 80: Sanzioni
Articolo 81: Tassa giornaliera di smaltimento

SEZIONE 6: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) (abrogazione integrale delibera di Consiglio Comunale n.67 del 22/12/2012)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA AMMINISTRATIVA

- Articolo 82: Oggetto della presente sezione
- Articolo 83: Oggetto della tassa
- Articolo 84: Soggetti attivi e passivi
- Articolo 85: Durata dell'occupazione
- Articolo 86: Occupazioni occasionali
- Articolo 87: Occupazioni d'urgenza
- Articolo 88: Domanda di occupazione
- Articolo 89: Pronuncia sulla domanda
- Articolo 90: Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto –
- Articolo 91: Obblighi del concessionario
- Articolo 92: Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 93: Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Articolo 94: Rinnovo
- Articolo 95: Modifica e sospensione delle concessioni
- Articolo 96: Denuncia e versamento della tassa
- (Articolo 97: Accertamenti, Rimborsi, Riscossione coattiva della Tassa ABROGATO)
- Articolo 98: Esposizione di merce
- Articolo 99: Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Articolo 100: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 101: Esecuzione di lavori e di opere
- Articolo 102: Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Articolo 103: Autorizzazione ai lavori
- Articolo 104: Occupazione con ponti, steccati, pali ecc.
- Articolo 105: Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 106: Affissioni
- Articolo 107: Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Articolo 108: Concessioni gratuite
- Articolo 109: Occupazioni abusive
- Articolo 110: Costruzione gallerie sotterranee
- Articolo 111: Norme per la esecuzione dei lavori

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Articolo 112: Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 113: Tassa per le occupazioni temporanee – sua graduazione in rapporto alla durata
- Articolo 114: Tariffe
- Articolo 115: Passi carrabili
- (Articolo 116: Passi carrabili – affrancazione della tassa ABROGATO)
- Articolo 117: Occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari
- Articolo 118: Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 119: Distributori di carburante
- Articolo 120: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Articolo 121: Riduzioni della tassa permanente
- Articolo 122: Maggiorazioni della tassa
- Articolo 123: Riduzione della tassa temporanea
- Articolo 124: Esenzioni
- Articolo 125: Esclusione dalla tassa

SEZIONE 7: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 126: Ambito di applicazione
- Articolo 127: Gestione del servizio
- Articolo 128: Classificazione del Comune
- Articolo 129: Tariffe
- Articolo 130: Definizione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 131: Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Articolo 132: Qualità e ripartizione degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni
- Articolo 133: Impianti privati per affissioni di rette
- Articolo 134: Piano generale degli impianti
- Articolo 135: Spazi per le affissioni su beni privati
- Articolo 136: Limitazione e divieti
- Articolo 137: Modalità per la richiesta di concessione per la installazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 138: Modalità per il rilascio delle concessioni
- Articolo 139: Autorizzazioni
- Articolo 140: Anticipata rimozione
- Articolo 141: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Articolo 142: Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 143: Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Articolo 144: Presupposto dell'imposta
- Articolo 145: Soggetti passivi
- Articolo 146: Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Articolo 147: Pagamento dell'imposta
- Articolo 148: Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 149: Tariffe e determinazione dell'imposta
- Articolo 150: Maggiorazioni ed eccedenze
- Articolo 151: Riduzione ed esenzione dell'imposta
- Articolo 152: Rimborsi
- Articolo 153: Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 154: Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Articolo 155: Pubblicità fonica
- Articolo 156: Rettifica ed accertamento d'ufficio

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 157: Oggetto
- Articolo 158: Diritto sulle pubbliche affissioni - Soggetti passivi e misura
- Articolo 159: Richiesta del servizio
- Articolo 160: Maggiorazioni
- Articolo 161: Pagamento del diritto
- Articolo 162: Modalità per le pubbliche affissioni
- Articolo 163: Riduzione ed esenzione del diritto
- Articolo 164: Rimborso dei diritti pagati
- Articolo 165: Diritto transitorio
- Articolo 166: Sanzioni tributarie e interessi

Articolo 167: Sanzioni amministrative

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 168: Riscossione

Articolo 169: Funzionario responsabile

SEZIONE 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 170: Disposizioni finali e transitorie

COMUNE DI CASTENASO
- Provincia di Bologna -

SEZIONE 1: ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo, di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto rilevanti ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio Tributi, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla Legge o dal Regolamento;
- c) per "dichiarazione", la dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di Legge o di Regolamento;
- d) per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- e) per "Regolamento", il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in ottemperanza ai principi contenuti nella legge 27.07.2000 n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di Legge e di Regolamenti vigenti in materia.
2. Qualora la Legge o i Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante i fatti e situazioni in genere, stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza di un dipendente dell'Ufficio Tributi di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla Legge quale condizione inderogabile.
3. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente
4. A decorrere dal 01 gennaio 2006, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla L. 08/11/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge compete alla Giunta Comunale ai sensi del combinato degli articoli 42 c.2 lett. f) e 48 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 fatta eccezione per i tributi che, ai sensi della normativa statale competono al Consiglio Comunale
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata, ai sensi dell'art. 1 c. 169 della L. 296 del 27.12.2006, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione salva diversa previsione di legge. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio di riferimento
3. Se non diversamente stabilito dalla Legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
 - g) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;
5. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
6. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui appartiene l'Ufficio tributario.

Articolo 7: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo (consistente nella liquidazione, accertamento, riscossione dello stesso) in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, si procede all'affidamento della gestione anche disgiunta a terzi scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato;
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi, in caso di gestione diretta, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o Regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'Ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, e della entità dell'evasione presunta.
4. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 e all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi e Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di

accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco e il Direttore Generale.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere provvedimento sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti o per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
3. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di avvisi di accertamento, deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'Ufficio.
4. Il Difensore Civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato.

CAPO 3° PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: Avviso di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296 del 27.12.2006 il Comune relativamente ai tributi di propria competenza procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472 e successive modificazioni
4. Le norme di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 1 c. 171 L. 296 del 27.12.2006, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

5. Gli atti impositivi emessi dal servizio tributi sono motivati con riferimento ai presupposti di diritto e di fatto posti a loro fondamento. Tali provvedimenti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale presso il quale è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
6. Qualora la motivazione di cui al comma 5 faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Articolo 13: Interessi sui tributi comunali

1. A decorrere dal 01 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 1 c. 165 L. 296 del 27.12.2006, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali, sono dovuti in misura pari al tasso d'interesse legale.

(1. Ai sensi dell'art. 13 cc. 3 e 4 della L. 13.05.1999 n. 133, a decorrere dal 01.01.2000, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali derivanti da attività di liquidazione e/o accertamento, sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi d'imposta e i rapporti tributari precedenti alla data di entrata in vigore della L. 133/99.

1 bis. Al fine della determinazione della misura degli interessi annua, sia per la riscossione sia per il rimborso, questo ente si attesta al saggio previsto per le imposte erariali.

*2. Rimangono dovuti dai contribuenti gli interessi calcolati nella misura prevista dalle leggi disciplinanti i singoli tributi comunali, in base a ruoli già emessi, nonché ad avvisi di liquidazione e/o accertamento notificati in data anteriore al 01.01.2000. **ABROGATO**)*

2. Ai sensi dell'art. 1 c. 165 L. 296 del 27.12.2006 gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. La norma di cui al precedente comma 3, ai sensi dell'art. 1 c. 171 L. 296 del 27.12.2006, si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Per le controversie tributarie il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
2. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suoi delegati, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguimento nel contenzioso.
3. Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 31/03/2005 n. 44 così come modificato dalla legge di conversione n. 88 del 31/05/2005, il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, può assistere nel giudizio tributario il Comune ed è anche legittimato a firmare tutti gli atti occorrenti per la difesa dell'ente, ovvero la costituzione in giudizio ed il ricorso in appello.
4. La disposizione di cui al precedente comma è estesa ai giudizi in corso al 01.06.2005

Articolo 16: L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 28 del 18.02.1999, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che danno luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 - c) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;

- b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
 7. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso Funzionario Responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Articolo 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30.11.1998.

Titolo III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento o liquidazione sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del Servizio di riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni ovvero effettuata dall'Ente con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.
4. L'Ufficio Comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo Regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate di dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, finì ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. I termini di versamento delle singole entrate sono stabiliti dalle singole Leggi. Qualora venga prorogato il termine di approvazione del Bilancio, considerato che sono altresì prorogati i termini per l'approvazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe, gli stessi si intendono differiti di due mesi rispetto alla scadenza prorogata di approvazione del Bilancio al fine di evitare che i contribuenti si trovino in condizione di incertezza nella quantificazione dell'imposta da assolvere.
5. Il comune, tramite il proprio organo esecutivo, può stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi rivolti alla generalità dei contribuenti in occasione dell'introduzione di norme e/o di disposizioni applicative delle stesse non congruente sotto il profilo temporale con le ordinarie scadenze dei tributi.

Articolo 20: Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 164 L. 296 del 27.12.2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Scaduti i termini per la presentazione della domanda di rimborso, il Comune non effettua il rimborso.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007

Articolo 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo, anche in autoliquidazione, o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi l'importo di € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al punto 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
- 3 bis. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 154,94
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. L'importo previsto dal comma 1 non si applica per il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento e non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi risulti inferiore al limite di cui al comma 1.

Articolo 22: Arrotondamenti nei pagamenti delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 L. 296 del 27/12/2006 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007

Articolo 23: Compensazioni tra tributi locali

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali secondo le disposizioni di seguito elencate.
2. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata o per gli altri tributi locali comunali.
3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo, per il tramite del Concessionario per la Riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.Lgs 446/97. I soggetti a cui sia stata affidata la

riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.

4. Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del soggetto passivo; il tributo al lordo della compensazione; l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo; l'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e da volere portare a compensazione oppure qualora abbia presentato antecedentemente istanza di rimborso, copia della stessa. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro il termine di 30 giorni al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo o degli altri tributi comunali, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.
6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

SEZIONE 2: IL DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 24: Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e in applicazione dell'art.11 della L. 27.07.2000 n. 212:
 - disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo;
 - vale per l'interpello da rivolgere a questo Ente e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26.04.2001 n. 209.

Articolo 25: Presentazione della istanza

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni stesse a casi concreti e personali.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa produrre gli effetti di cui al successivo art. 29.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La presentazione della istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 26 : Competenze del comune

1. L'istanza di interpello è presentata a questo Ente nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Articolo 27: Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale) ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione Comunale utile alla soluzione del quesito stesso.
3. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta, a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio – assenso di cui all'art. 11 comma 2, secondo periodo della L. 27.07.2000 n.212

4. La mancata sottoscrizione e/o la mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, è sanata qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio; l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Articolo 28: Adempimenti del comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal Funzionario Responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto emanato da un organo di governo del Comune, se necessario, può richiederne allo stesso l'interpretazione autentica.
2. La risposta è comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 27, comma 4. La risposta può essere fornita anche a mezzo fax, qualora il recapito sia indicato nella istanza.
3. Il Funzionario Responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di apposita documentazione. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta, termine che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato di cui al precedente art. 27 c.4, il Funzionario Responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato di 120 giorni, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 29: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purchè recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 27, c.3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 28 c. 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio – assenso.
3. Decorso il termine di cui all'art. 28 c.2 il Comune può fornire risposta rettificativa di altra precedentemente espressa in maniera esplicita o implicita recuperando l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

4. Decorso il termine di cui all'art. 28 c.2 il Comune può fornire risposta rettificativa di altra precedentemente espressa in maniera esplicita o implicita recuperando l'imposta dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora lo stesso abbia presentato istanza ammissibile ma priva delle indicazioni di cui all'art. 27 c.3.
5. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione precedentemente fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative o regolamentari e/o a seguito di diversa interpretazione della norma determinata da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

SEZIONE 3 ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

TITOLO I

Accertamento con adesione

Articolo 30: Principi generali

1. Il Comune di Castenaso, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti, al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso

Articolo 31: Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione proposto dal contribuente, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

TITOLO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Articolo 32: Competenze

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 33: Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 34: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, degli elementi in forma sintetica rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento di accertamento con adesione da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 35: Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 34, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione che dovrà essere in carta libera recante l'indicazione del recapito anche telefonico, ed essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano direttamente all'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'Istituto in oggetto ai sensi di cui all'art.31, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
7. Nel caso in cui il procedimento con adesione proposto dal contribuente non si concluda positivamente, il termine per l'impugnazione non si intende reiterato: infatti ai fini del computo dello stesso occorre detrarre dai 60 giorni originari il numero dei giorni trascorsi dalla notifica dell'avviso di accertamento alla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Articolo 36: Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale compilato e sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Articolo 37: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo. In caso di assenza del Funzionario Responsabile del tributo le Sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal sostituto individuato dalla Giunta Comunale su proposta del suddetto Funzionario.
2. Nel suddetto atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e

sanzioni dovuti in dipendenza della definizione evidenziando inoltre quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio.

Articolo 38: Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, mediante il pagamento delle intere somme dovute oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 2.582,28 € con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, previo pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione.
4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 10.329,14, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 39: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III

Sanzione a seguito di accertamento con adesione, definizione agevolata ed omessa impugnazione dell'avviso di accertamento

Articolo 40: Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. La mancata definizione dell'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente rende inapplicabile la riduzione della sanzione di cui al paragrafo precedente ed inammissibile la definizione agevolata di cui al comma 2.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, ridotte come sopra indicato. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad 1/4 delle sanzioni accertate è operata d'ufficio, in sede di iscrizione a ruolo.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalle riduzioni previste nei precedenti commi 1 e 2.

SEZIONE 4 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Articolo 41: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione n. 33 del 25.03.1999 e successive modificazioni.

Articolo 42: Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 art. 2 D.Lgs. 504 del 30.12.1992, sono considerati non fabbricabili i terreni che, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. La qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 09.01.1963 n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto, ai fini I.C.I., a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. L'agevolazione non compete qualora la maggioranza dei componenti il nucleo familiare, in condizione lavorativa, percepisca redditi extra agricoli.

Articolo 43: Immobili posseduti dallo Stato e da Enti Territoriali

1. A parziale modifica delle norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e dai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altri Comuni, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti dal Comune di Castenaso nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

Articolo 44: Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1 lettera c) art.59 Decreto Legislativo 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché di attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20.05.1985 n. 222 utilizzati da Enti non commerciali compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504/92, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 45: Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari e/o il socio assegnatario dell'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), al fine esclusivo dell'applicazione dell'aliquota ridotta e non anche della detrazione d'imposta, è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, c. 2, del D.Lgs. 504/92, l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato, a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
2. Ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono altresì equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

- a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che sono state rispettate le norme in materia urbanistica ed in materia igienico sanitaria e che è stata presentata all'ufficio dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge e/o parenti fino al 2° grado.

Articolo 46: Pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta Comunale Sugli Immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 e, ai sensi del D.P.R. 23.08.1998 n. 138, R/4 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale in numero non superiore ad una unità per ognuna delle predette categorie.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze esclusivamente la parte dell'importo della detrazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, equiparate per legge o per regolamento alle abitazioni principali.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504/92, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

Articolo 47: Abitazioni concesse in comodato da una ditta a propri dipendenti

1. Il Comune può deliberare – nel rispetto degli equilibri di bilancio – aliquote di imposta più favorevoli, per l'abitazione concessa dal possessore (aziende private), a titolo di proprietà o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato registrato, a propri dipendenti. Affinché possa sussistere tale agevolazione, il comodante deve essere una azienda privata (sia essa di persone e/o di capitali), l'immobile, adibito ad uso abitativo (la destinazione d'uso deve

risultare da misura catastale), deve essere ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare ne quale è sito lo stabile produttivo.

Articolo 47 BIS: Alloggio non locato e alloggio tenuto a disposizione

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "alloggio tenuto a disposizione" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
3. Qualora si verificano i presupposti per l'applicazione di una maggiore aliquota limitatamente ad un periodo non superiore a tre mesi intercorrente tra le due fattispecie impositive, si applica l'aliquota ordinaria

Articolo 48: Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

(Articolo 49: Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili ABROGATO)

- 1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con apposita deliberazione determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune da intendersi quali valori di riferimento per lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.*
- 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.*
- 3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.*
- 4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alle demolizioni di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.*
- 5. I valori determinati per l'anno 1999 di cui al comma 1, si ritengono validi anche per gli anni successivi, qualora non venga deliberato diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.*
- 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.)*

Articolo 50: Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della L. 05.08.1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da una o più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 51: Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso di calamità naturali, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza.

Articolo 52: Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali il Comune potrà prevedere, in aggiunta e/o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del Servizio della Riscossione, la possibilità di effettuare la riscossione del tributo, sia in autotassazione che a seguito di attività di liquidazione e/o accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. La norma di cui al comma 2 secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
 - i versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - i versamenti tempestivamente effettuati al Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

Articolo 53:Potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, L. 23.12.1996 n. 662 e dalla lettera p), comma 1, art.59 D.Lgs. 15.12.1996 n. 446, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale, con proprio Regolamento, può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari progetti nonché all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 54: Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. La Giunta Comunale deve decidere le azioni di controllo annuale.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa e della entità della evasione presunta.

Articolo 55: Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5 del D.L. 23.01.1993 n. 16, convertito dalla L. 24.03.1993 n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva calcolata ai sensi del D.P.R. 23.03.1998 n. 138 e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita, risultante dalla moltiplicazione del numero dei vani per la tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

SEZIONE 5: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 56: Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento.

Articolo 57: Oggetto e campo di applicazione

1. La presente sezione integra la disciplina legislativa della tassa per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per la sua applicazione con particolare riferimento a:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione della tassa;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità del Comune con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 58: Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, classificazione dei rifiuti ecc.).

Articolo 59: Presupposto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 61, anche l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati in regime di privata.

Articolo 60: Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili e fermo restando la imponibilità delle aree scoperte operative.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario della scheda famiglia se la tassa è relativa a locali di abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali assoggettati a tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo breve che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, oppure l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è a carico del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei confronti del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte tassabili in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte tassabili in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

7. Il Comune , quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 61: Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta nella misura intera nella zona di territorio comunale in cui è istituito ed attivato in regime di privativa il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati o comunque esso è reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/82). La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
Per i locali delle case coloniche destinati ad uso abitativo la tassa è dovuta nella misura intera anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori dei locali ed aree comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e speciali assimilati nei contenitori vicini, nelle zone del territorio in cui la raccolta dei rifiuti non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta:
 - a) nella misura del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non è superiore a 500 mt.;
 - b) nella misura del 30% della tariffa se la suddetta distanza è compresa tra 501 mt. e 1000 mt.;
 - c) nella misura del 20% della tariffa se la suddetta distanza è superiore a 1000 mt.

Articolo 62: Criteri per le esenzioni, agevolazioni, riduzioni ed esclusioni

1. Nell'applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni si fa riferimento alle seguenti considerazioni:
 - a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
 - c) obiettivi ambientali di particolare rilievo e significato.
2. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle case coloniche:

- b) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - c) del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati, connesso all'evolversi delle situazioni di cui ai punti precedenti;
3. I criteri per le esclusioni sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti.

Articolo 63: Gettito complessivo e commisurazione della tassa annuale - tariffe

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio dei cui al medesimo art. 61, da stabilirsi con delibera di Consiglio comunale cui è subordinata l'approvazione con delibera di Giunta comunale delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto approvativo di Consiglio Comunale sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
4. Le tariffe per ogni categoria omogenea di contribuenza sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa media presunta dei rifiuti.
5. I coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche assoggettate alla tassa e le categorie di contribuenza vengono determinati tenendo conto dei parametri ministeriali di produttività media fissati nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso e modulati, qualora esistenti, sulla base di dati risultanti da campagne di monitoraggio su campioni rappresentativi della maggiore o minore potenzialità di produzione rifiuti.
6. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive tassabili con la medesima tariffa.

TITOLO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE E COMMISURAZIONE

Articolo 64: Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali e delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 24, comma 1, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale oppure dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di area pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e alla uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 65: Classificazione dei locali e delle aree tassabili dall'1.1.2003

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati, sulla base dei criteri di cui all'art. 63, nelle seguenti categorie e classi:

Categoria delle utenze non domestiche - Classi	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre
2.	Cinematografi e teatri
3.	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Sale esposizioni, autosaloni
7.	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
8.	Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri
9.	Case di cura e riposo
10.	Ospedali
11.	Uffici, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
12.	Banche e istituti di credito
13.	Esercizi commerciali (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)
14.	Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, COMMERCIO ALL'INGROSSO
16.	Banchi di mercato beni durevoli, settimanali
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.

19.	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
23.	Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie
24.	Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
25.	Supermercati, negozi, commercio alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)
26.	Plurilicenze alimentari o miste
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari, settimanali
30.	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Categorie delle utenze domestiche – Classi	
31.	Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)
32.	Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)
33.	Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)
34.	Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)
35.	Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)
36.	Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)

- L'assegnazione delle utenze non domestiche alle categorie di attività da 1 a 30 sopra classificate viene effettuata con riferimento al codice ISTAT delle attività o a quanto risulti da iscrizioni alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelle sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi connessa produzione di rifiuti.
- L'assegnazione delle utenze domestiche alle categorie da 31 a 36 sopra classificate viene effettuata in base a quanto previsto al successivo articolo 66

Articolo 66: Utenze domestiche dall'1.1.2003- Numero di persone occupanti i locali

- Per il calcolo della tassa annuale dovuto da ogni utenza domestica, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio indicato nella denuncia.
- Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio mediante denuncia di variazione, salvo i casi in cui la modifica riguardi un periodo temporaneo e comunque inferiore a sei mesi all'anno.
- L'obbligo di presentazione della denuncia prevista al precedente comma 2 non ricorre, salvo che nei casi indicati al successivo comma 6, per le persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione del Comune di Castenaso, in quanto la composizione della famiglia anagrafica viene rilevata dall'Anagrafe stessa alla data del 20 gennaio di ciascun anno.

4. Per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di denunciare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione il numero degli occupanti i locali di cui al comma 1. In difetto, alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero medio di occupanti pari a DUE fatta salva l'attività di accertamento del tributo.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche residenti e non residenti viene determinata dall'Ufficio applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al numero di occupanti risultante alla data del 20 gennaio di ciascun anno, salvo diverso numero di occupanti desunti da denuncia presentata dal contribuente.
I cambiamenti nel numero degli occupanti che intervengano tra il 21.01. e il 31.12 di ciascun anno (e si protraggano al 01.01 dell'anno successivo) determinano un adeguamento della tassa a decorrere dall'anno successivo.

TITOLO III TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE SOGGETTI A TASSA

Articolo 67: Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai commi successivi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs 507/93, i seguenti locali ed aree che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti urbani interni e/o speciali assimilati:
 - a) ripostigli, stenditoi, cantine, solai, soffitte, sottotetti di altezza media non superiore a m.1,80, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonchè altri utilizzati come depositi in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
 - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - c) i locali delle case coloniche non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola nei quali si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani interni e le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle case suddette;
 - d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - e) le unità immobiliari, per le quali sono stata rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e, comunque, se non utilizzate prima, non oltre l'inizio dell'utilizzo;

- f) i portici, balconi e terrazze scoperte;
 - g) i locali delle celle frigorifere e locali di essiccazione, senza lavorazione;
 - h) i locali per le cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, compresi i vani ascensori.
 - i) i locali e le aree, o parte di essi, in cui si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 68 comma 2;
 - l) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - m) le parti comuni, come indicate alla precedente lettera l, dei fabbricati non costituiti in condominio;
 - n) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani;
 - o) gli edifici adibiti a qualsiasi culto e ad attività ad esso collegate, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi dal culto in senso stretto;
 - p) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva,
 - q) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
 - r) l'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - s) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti dell'attività che in esse si svolgono;
 - t) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
 - u) i porticati, i chiostrini e i passaggi coperti, ma aperti almeno su un lato, adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
 - v) aree scoperte adibite a verde
3. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo, comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1 c. 164 L. 296 del 27/12/2006.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo il disposto dell'art. 62, comma 5 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 68: Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani interni e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati ovvero tossici e nocivi, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistono problemi per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di riduzione della superficie totale indicata a fianco di ciascuna :

A T T I V I T A'	% di riduzione della superficie totale
Officine di carpenteria metallica	60
Autofficine per riparazione di veicoli	60
Elettrauto	60
Distributori di carburante	50
Tipografie, stamperie, eliografie, serigrafie	25
Laboratori fotografici	25
Incisioni, vetrerie	25
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20
Laboratori di analisi	20
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/78)	20

Tale riduzione di superficie viene accordata a richiesta di parte e a condizione che il soggetto interessato possa dimostrare su richiesta dell'Amministrazione, mediante contratti o documenti analoghi, i conferimenti di rifiuti effettuati a terzi nel corso dell'anno.

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 69: Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria da applicare ai locali ed aree soggetti a tassazione è ridotta nei casi e nelle misure sottoelencati:
- a) del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando la abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando

espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

- b) del 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo non superiore a 6 mesi dell'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - d) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
 3. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio successivo alla data in cui si sono verificate le modifiche alle condizioni che hanno ingenerato la riduzione di cui ai commi precedenti, il venir meno delle stesse; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del D.Lgs 507/93.
 4. La riduzione di cui alla lett. a) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
 5. La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
 6. In caso di presenza contemporanea di più di una fattispecie agevolativa la misura della riduzione totale della tariffa unitaria non potrà comunque superare il 40%.

Articolo 70: Particolari casi di riduzioni tariffarie per attività artigianali, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) 20% nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito;
 - b) 10% a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a

selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva;

- c) 30% nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
 3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifica attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Articolo 71: Riduzione della tassa per motivi di servizio

1. Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art.59 del D.Lgs.507/93, la tassa è ridotta nella misura seguente:
 - a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati;
 - b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati.

Tali riduzioni, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta scritta e motivata e con decorrenza dall'anno successivo a quello della presentazione della richiesta stessa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile al Comune o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
 - b) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune o dalla competente autorità sanitaria;
 - c) che le circostanze giustificative delle riduzioni si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
 - d) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non siano dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

3. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 61 comma 2 secondo le distanze ivi previste.
4. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati le seguenti:
 - a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 Km. dai locali ed aree di produzione;
 - b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
5. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 507/93.
6. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
7. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5 del D.Lgs.507/93, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40 % della tassa annuale.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 72: Esenzioni e riduzioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti esenzioni ed agevolazioni:
 - a. *Esenzione totale per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati. **ABROGATO***
 - b. *Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali l'Amministrazione Comunale si assume interamente le spese di gestione. **ABROGATO***
 - c. *Esenzione totale per i locali delle scuole che attuino la raccolta differenziata di frazioni separate di rifiuti solidi urbani interni, nell'ambito di progetti di educazione ambientale di livello comunale, provinciale o regionale. **ABROGATO***

- d. *Riduzione del 66% della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne e con reddito lordo annuo non superiore a € 8.300,00 al netto di eventuali spese di affitto debitamente documentate. **ABROGATO***
- e. *Riduzione del 66% della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni e con reddito lordo annuo non superiore a € 13.000,00 al netto di eventuali spese di affitto debitamente documentate. **ABROGATO***
- f. *Riduzione del 50% della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenni con reddito lordo annuo non superiore a € 11.900,00 al netto di eventuali spese di affitto debitamente documentate. **ABROGATO***
- g. *Riduzione del 50% della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni con reddito lordo annuo non superiore a € 16.300,00 al netto di eventuali spese di affitto debitamente documentate. **ABROGATO***
- h. *Riduzione del 30% dell'importo della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo o divorziato o legalmente separato e da uno o più figli minorenni allo stesso affidati, il cui reddito annuo lordo pro-capite composto da reddito da lavoro dipendente o autonomo e dall'assegno riconosciuto per gli alimenti non sia superiore a € 8.300,00 al netto di eventuali spese di affitto debitamente documentate; **ABROGATO***
- i. *Riduzione del 30% dell'importo della tassa per i locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da 5 (cinque) o più persone di cui almeno tre minorenni a carico, il cui reddito pro-capite composto da reddito da lavoro dipendente o autonomo non sia superiore a € 8.300,00. **ABROGATO***

<p>A) Locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali l'Amministrazione Comunale si assume interamente le spese di gestione. Locali delle scuole che attuino la raccolta differenziata di frazioni separate di rifiuti solidi urbani interni, nell'ambito di progetti di educazione ambientale di livello comunale, provinciale o regionale.</p>	<p>ESENZIONE TOTALE</p>
<p>B) Abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite</p>	<p>da 30% a 100% <i>Su segnalazione Servizi Sociali</i></p>

permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.	
--	--

C) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da un anziano solo o da una coppia di anziani ultrasessantacinquenni	Anziani ultrasessantacinquenni soli o in coppia
	70% ISEE < € 2.500 50% ISEE < € 7.500

D) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo o divorziato o legalmente separato e da uno o più figli minorenni allo stesso affidati	50% Nuclei Monoparentali ISEE < € 7.500
--	--

E) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da 5 (cinque) o più persone di cui almeno tre minorenni a carico	50% Famiglie numerose ISEE < € 7.500
---	---

2. *Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione. **ABROGATO***
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante presentazione di attestazione ISEE.
3. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
4. *L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi l'apposita denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione. **ABROGATO***
4. L'agevolazione, ha validità annuale e pertanto al permanere delle condizioni soggettive ed oggettive dovrà essere presentata nuova richiesta entro il 20 gennaio di ogni anno.
5. *(Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere d), e), f),g), h), i) la Giunta Comunale, con apposita deliberazione può:*

- *determinare periodicamente i nuovi limiti di reddito derivanti da un mero adeguamento degli stessi agli indici di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;*
- *modificare, nell'ambito dei criteri definiti all'art. 62 del presente Regolamento, la misura della riduzione e ridefinire le condizioni per la sua applicazione*

ABROGATO)

- Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere C, D, E, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione può:
 - determinare periodicamente i nuovi limiti di reddito ISEE;
 - modificare, nell'ambito dei criteri definiti all'art. 62 del presente Regolamento, la misura della riduzione e ridefinire le condizioni per la sua applicazione
- Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 73: Agevolazioni speciali raccolta differenziata

1. In applicazione della normativa vigente ed al fine di incentivare comportamenti virtuosi in tema di gestione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere una agevolazione in termini di rimborso della tassa per lo smaltimento dei rifiuti agli utenti che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati agli urbani.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è concessa a consuntivo dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con la disponibilità finanziaria ed in base all'andamento soddisfacente della raccolta differenziata in oggetto. L'applicazione dell'agevolazione in esame e l'entità della stessa è stabilita, su proposta del Servizio Ambiente sentito il Servizio Tributi, con apposita delibera del Consiglio Comunale da assumersi entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.

**TITOLO IV
PROCEDURE E SANZIONI**

Articolo 74: Denunce

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i propri uffici; la denuncia deve contenere, oltre a quanto specificamente previsto dalla Legge:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi
 - c) la data di inizio dell'utenza, l'ubicazione dei locali e aree, l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) con riferimento alle utenze domestiche il numero dei componenti.
- 2 bis. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributari e l'ammontare del tributo dichiarato;
3. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, nè quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
6. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 75: Variazioni e cessazioni

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo sono tenuti a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, nel caso di variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa per le variazioni delle condizioni di tassabilità dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata .

4. Nel caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo, per l'anno in cui la stessa è avvenuta, non è dovuto a partire dal bimestre solare successivo a quello in cui l'immobile o area è stato occupato o detenuto da altro soggetto passivo, e non dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione.

Per le annualità successive il tributo non è dovuto se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree.

Articolo 76: Controlli

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici, il competente ufficio comunale può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte operative;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, i dipendenti comunali, anche straordinari o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo; nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, il controllo può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

(Articolo 77: Accertamento ABROGATO)

1. *L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, nei casi di:*
 - a) *omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;*

- b) *infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;*
- c) *incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.*
2. *In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale competente emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.*
3. *Negli altri casi previsti dal primo comma tale ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.*
4. *Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.*
5. *Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.*
6. *Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.)*

Articolo 78: Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali il comune potrà prevedere, in aggiunta e/o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio della riscossione, la possibilità di effettuare la riscossione del tributo, sia in autotassazione che a seguito di attività di liquidazione e/o accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune o direttamente presso la tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 79: Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi

previsti dal D.Lgs. 507/93, l'ufficio comunale preposto dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dall'articolo 13 del presente regolamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 80: Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dall'art.76 del D.Lgs 507/93.

Articolo 81: Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93. E' temporanea l'occupazione o detenzione inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, (300 giorni commerciali) della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. La tassa giornaliera di smaltimento è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, ed interessi. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano, le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
- a. Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore ;
 - a bis) Le occupazioni temporanee realizzate da enti senza fini di lucro, aventi finalità sociali umanitarie, assistenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per iniziative patrocinate dal Comune;
 - b. Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dalla presente Sezione.

SEZIONE 6: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Articolo 82: Oggetto della presente sezione

1. La presente sezione disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni, nell'ambito del territorio del Comune di Castenaso, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.l.gs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs. Nelle disposizioni seguenti gli articoli richiamati si intendono quelli dei citati decreti.

Articolo 83: Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, al comma 1, nonchè le occupazioni sotto stanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Articolo 84: Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Articolo 85: Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Articolo 86: Occupazioni occasionali

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 124 del presente Regolamento a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 124, comma 2°. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del vigente Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.
3. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima della manifestazione.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella occasionale prevista alla lettera a) del precitato art. 124.

Articolo 87: Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale via fax o con telegramma.
L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal vigente Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

Articolo 88: Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.
La domanda redatta in carta legale va consegnata all'Ufficio Protocollo.
In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione su richiesta del Comune.
3. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica e di tutti i documenti ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 89: Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.
All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa competente ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento Amministrativo.
In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi i motivi del diniego stesso.

Articolo 90: Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - suo contenuto -

1. L'Autorità competente, accertata la regolarità della domanda, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione, nonché le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni e/o autorizzazioni.
2. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'occupazione.
4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Reg.to di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 91: Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
Può essere consentita la voltura, previa domanda di cambiamento di intestazione.
2. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, etc.) e che a richiesta dovrà esibire.
A tal uopo, l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.
L'occupante è comunque tenuto ad eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate.

Articolo 92: Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/occupazione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non sarà restituita.

Articolo 93: Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. In caso di revoca l'Amministrazione comunale restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
La richiesta di restituzione della tassa da parte degli aventi diritto dovrà essere redatta in carta legale ed inoltrata all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dal provvedimento di revoca.

Articolo 94: Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. La domanda di rinnovo, da presentarsi entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ed entro 15 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve contenere anche gli estremi della concessione e/o autorizzazione originaria oltre a copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o concessione può presentare domanda di proroga, obbligatoriamente, almeno 15 giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo e/o proroga.

Articolo 95: Modifica e sospensione delle concessioni

1. Il Comune può modificare o sospendere, in qualsiasi momento il provvedimento di autorizzazione e/o concessione rilasciato, oppure può imporre lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri Enti Pubblici territoriali o di comizi pubblici;
 - b) per cause di forza maggiore (come ad esempio; incendi, frane nevicate, inondazioni, terremoti, ecc...);
 - c) per particolari ragioni di utilità o di ordine pubblico.
3. Il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione della presente sezione

Articolo 96: Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui al precedente art. 84 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio comunale competente.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
5. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 6.
6. Il pagamento della tassa deve eseguirsi mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, Servizio Tesoreria debitamente arrotondato ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 6, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

(Articolo 97: ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA-ABROGATO

1. *L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dal Comune ed accettata dal contribuente medesimo, avviene mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 15, comma 6, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.*
2. *L'Ufficio comunale competente provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.*
3. *Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.*
4. *Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.*
5. *La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.*
6. *I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.*
7. *Ai sensi dell'art. 13 cc. 3 e 4 della L. 13.05.1999 n. 133, a decorrere dal 01.01.2000, gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali derivanti da attività di liquidazione e/o accertamento, sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi d'imposta e i rapporti tributari precedenti alla data di entrata in vigore della L. 133/99. Rimangono dovuti dai contribuenti gli interessi calcolati nella misura prevista dalle leggi disciplinanti i singoli tributi comunali, in base a ruoli già emessi, nonché ad avvisi di liquidazione e/o accertamento notificati in data anteriore al 01.01.2000.)*

Articolo 98: Esposizione di merce

1. *L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta a concessione e/o autorizzazione comunale.*

Articolo 99: Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, ambulanti, funamboli ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Articolo 100: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Articolo 101: Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso devono essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 102: Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 103: Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 104: Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni della presente sezione salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 124, comma 2, lett.e) della presente sezione.

Articolo 105: Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione e/o autorizzazione comunale. Tale occupazione non è soggetta a tassazione in base a quanto previsto con delibera di C.C. N. 4/96.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Articolo 106: Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 107: Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 29.3.1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993.

Articolo 108: Concessioni gratuite

1. Eventuali concessioni gratuite dello spazio pubblico saranno concesse a norma del Regolamento comunale di cui all'art. 12 della legge n. 241/90 e **successive modificazioni**.

Articolo 109: Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 110: Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs: n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Articolo 111: Norme per la esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, di provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
 3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Articolo 112: Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
 Ai sensi dell'art. 43 comma 1) del Decreto Legislativo 507/93 questo Comune, agli effetti dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche appartiene alla classe IV.
 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione ed alla superficie occupata.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
 In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Castenaso si suddivide in quattro (quattro) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche approvato con delibera consiliare secondo le modalità stabilite dal predetto art. 42.
3. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
 Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione delle medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

Articolo 113: Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del D.Lgs.15/11/1993 n.507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera

Fino a 14 giorni
Oltre i 14 giorni
Per le occupazioni di durata
non inferiore ai 30 giorni o di
carattere ricorrente

Tariffa giornaliera intera
Tariffa ridotta del 50%
Riscossione della tassa
mediante convenz. a tariffa ridotta del 50%

Articolo 114: Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del suddetto decreto.

Articolo 115: Passi carrabili

1. In base all'art. 44 comma 4 del D. Lgs. 507/93, per passi carrabili tassabili si intendono quelli per i quali esista un manufatto ovvero un'opera visibile da cui possa desumersi con certezza la superficie sottratta all'uso pubblico. A partire dal 01.01.2003 gli stessi, come previsto al successivo art. 124 c. 1 lett. m) della presente sezione, non sono assoggettati alla tassa.
2. Nessun rimborso è dovuto in relazione a quanto già corrisposto dai contribuenti per la fattispecie impositiva dei passi carrabili fino al 31.12.2002.
3. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 116: Passi carrabili - affrancazione della tassa

abrogato a partire dal 01.01.2003

Articolo 117: Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 18 della L. 488/1999, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è commisurata forfettariamente al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,774 per utenza con un minimo di € 516,456.

Articolo 118: Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 119: Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D. Lgs. 507/1993, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo

di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata da 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Articolo 120: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 121: Riduzioni della tassa permanente

TIPO DELLA OCCUPAZIONE	RIDUZIONE
Occupazioni eccedenti la superficie di 1.000 mq	al 10% della superficie eccedente
Passi carrabili così come definiti dall'art. 44, comma 4 ABROGATO A PARTIRE DAL 01.01.2003	50%
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati ABROGATO A PARTIRE DAL 01.01.2003	90%
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune per la superficie eccedente i 9 mq. ABROGATO A PARTIRE DAL 01.01.2003	al 10% della superficie eccedente
Passi carrabili a raso per cui, sentito il parere degli altri settori preposti, tenuto conto delle condizioni di viabilità, è stata concessa l'apposizione della segnaletica ed è stata vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante all'accesso ABROGATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 14.03.1996	50%

Articolo 122: Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. lgs. 507/93, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Articolo 123: Riduzione della tassa temporanea

TIPO DELLA OCCUPAZIONE	RIDUZIONE
Occupazioni eccedenti la superficie di 1.000 mq	al 10% della superficie eccedente
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture cavi e impianti	50%
occupazioni di qualsiasi tipo di durata non inferiore ai quindici giorni	50%
occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	50%
occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	80%
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive	80%
occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia	50%
occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o di carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione	50%

Articolo 124: Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonchè le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da promotori di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
 - i) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
 - l) i passi carrabili a raso;
 - m) i passi carrabili non a raso
2. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) occupazioni relative a commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente e quando avvenga nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - g) *(le occupazioni temporanee realizzate da enti senza fini di lucro, aventi finalità sociali umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per iniziative patrocinate dal Comune ABROGATO).*
 - h) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette.

Articolo 125: Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D. Lgs. 507/93, la tassa non è dovuta per le occupazioni di strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.30/4/1992 n. 285.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

SEZIONE 7: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 126: Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Castenaso sono soggette, rispettivamente ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente sezione di regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Articolo 127: Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Castenaso direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997

Articolo 128: Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Castenaso, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe.

Articolo 129: Tariffe

1. Il Comune di Castenaso determina annualmente le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le classi di appartenenza previste dall'art. 2 del D.lgs. 507/93.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) della Legge 28.12.2001 n° 448, è istituita con decorrenza 01/01/2007 la categoria speciale alla quale è possibile applicare la maggiorazione del 50% della tariffa vigente”.
3. Detta categoria speciale è applicabile nelle seguenti porzioni di territorio comunale: VIA CA' DELL'ORBO, VIA CAIROLI, VIA FRULLO, VIA NASICA, VIA PEDERZANA, PIAZZA CURIE', SS. 253 EST, VIA BENTIVOGLI, VIA DI VITTORIO, VIA MARESCOTTI, VIA MATTEOTTI, VIA OBERDAN, VIA TOSARELLI, VIA VILLANOVA
4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 130: Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni sono fatte proprie in questa sezione.

Articolo 131: Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Castenaso sono indicati all'art. 130 del presente Regolamento e possono inoltre essere costituiti da standard in metallo monofacciali e bifacciali, lamiere a muro, piantane, trespoli.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Castenaso di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della strada nonchè ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 132: Quantità e ripartizione degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, sud divisi in piantane, lamiere a muro e standardi, è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e, comunque, non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, corrispondente ad una superficie di 162 metri quadrati con riferimento alla popolazione di 13.559 unità registrate al 31.12.1993.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie massima degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette non potrà essere superiore al 10% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
4. La restante parte degli impianti sarà destinata di norma per il 30% ad accogliere le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica e per il 70% ad accogliere affissioni di natura commerciale.

Articolo 133: Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli 131 e 132 e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 134, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
3. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
Per tali affissioni dirette, si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D. Lgs. n. 507/93.

Articolo 134: Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dovrà essere definito nello spirito della Legge e con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative considerate.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove e sopravvenute esigenze

di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il Piano dovrà comunque prevedere:

- a) il censimento degli impianti esistenti che avrà, in ogni modo, riguardo alla loro ubicazione, tipologia e quantità. In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e di quelli che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono eventualmente essere ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui sopra il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.
- b) la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.
- c) la allocazione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica.
- d) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

4. Il Piano dovrà infine contenere la descrizione dettagliata degli impianti esistenti e di quelli di progetto e dovrà essere corredato da una relazione illustrativa e dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzazione.

Articolo 135: Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o so spesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere e il rispetto delle limitazioni previste dal D.L. 30.4.1992 n. 285 e relativo regolamento.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 136: Limitazioni e divieti

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture, nei limiti e nei modi stabiliti dal nuovo codice della strada.
 - b) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
 - c) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
 - d) E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
3. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.
4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonchè a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

Articolo 137: Modalità per la richiesta di concessione per la installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva concessione comunale.
Le domande intese ad ottenere la concessione alla installazione degli impianti dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori stabiliti dal Responsabile del Settore competente al rilascio.
2. Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità:
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita Iva del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - l'ubicazione, l'esatta dimensione e il titolo di disponibilità dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario;
 - la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
 - il periodo per cui viene richiesta la concessione;
 - la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere:

- La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (elaborati grafici, planimetria della zona su base catastale, indicazione di simboli e colori, ecc.) per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.

Articolo 138: Modalità per il rilascio delle concessioni

1. La richiesta di concessione, debitamente protocollata, verrà assegnata al competente ufficio comunale.

L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei Responsabili dei Settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

2. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale
3. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni ventinove;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
 - e) con l'obbligo del concessionario di procedere alla manutenzione degli impianti, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere quei lavori di manutenzione ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino;
 - f) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. Il concessionario si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, di pendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
6. L'ottenimento della concessione comunale non esclude la richiesta di altre autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/92.
7. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Articolo 139: Autorizzazioni

1. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle richiedenti la installazione o collocazione di mezzi (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati) l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

4. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, di pendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 140: Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 142 del presente Regolamento.

Articolo 141: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 142 del presente Regolamento.

Articolo 142: Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di cinque giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni amministrative, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione delle affissioni abusive a norma dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/93.
7. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto sopracitato i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere con ordinanza del Sindaco, sequestrati.

Articolo 143: Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Castenaso.

TITOLO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Articolo 144: Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Articolo 145: Soggetti Passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 146: Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 507/1993 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;

Articolo 147: Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o in caso di affidamento al concessionario con l'arrotondamento previsto nell'art. 22 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93, dovrà essere usato il bollettino predisposto con Decreto del Ministro delle Finanze. L'attestazione del pagamento dell'imposta deve essere allegato alla dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Articolo 148: Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa, così come in precedenza stabilita, ed alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.
Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.

2. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonchè le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili.
I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
3. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
4. E' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
5. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le relative superfici.
Quindi per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circo scritto il mezzo stesso.
6. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

Articolo 149: Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Articolo 150: Maggiorazioni ed eccedenze

1. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 151: Riduzione ed esenzione dell'imposta

1. Sono disciplinate agli artt. 16 e 17 del D.Lgs n. 507/93.

(Articolo 152: Rimborsi ABROGATO e sostituito dall'art. 20 del presente regolamento)

1. *Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il di ritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.*

2. *Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili per il contribuente.)*

Articolo 153: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 154: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

Articolo 155: Pubblicità fonica

1. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 23 del D.L.30.4.1992 n. 285 e 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

(Articolo 156: Rettifica ed accertamento d'ufficio ABROGATO E SOSTITUITO CON L'ART. 12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)

1. *Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.*
2. *Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonchè i termini entro i quali può far si ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.*
3. *Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.)*

TITOLO I I I DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 157: Oggetto

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Castenaso, costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Articolo 158: Diritto sulle pubbliche affissioni - Soggetti passivi e misura

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Castenaso è quella stabilita nell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93 per i comuni di classe IV.

Articolo 159: Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al competente ufficio, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

Articolo 160: Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Articolo 161: Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.
2. Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con l'arrotondamento di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Articolo 162: Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti, fatta eccezione per gli annunci mortuari a cui è data priorità assoluta nell'ordine d'affissione.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:
 - a) Gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
 - b) La data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta;
 - c) La tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
 - d) L'importo pagato e gli estremi del versamento;

e) L'elenco delle località in cui è stata effettuata la affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.

La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
7. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.
9. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.
10. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
11. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 163: Riduzioni ed esenzioni del diritto

1. Sono disciplinate agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facoltà del committente di optare per la riduzione a lui più consona.

Articolo 164: Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs.n.507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Articolo 165: Diritto transitorio

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

(Articolo 166: Sanzioni tributarie e interessi ABROGATO E SOSTITUITO DAGLI ARTT. 12 E 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. *Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
Per la tardiva presentazione della denuncia si applica, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni.*
2. *Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi precedenti, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.*
3. *Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.*
4. *Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.)*

Articolo 167: Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendo ne menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3. del D.Lgs n. 507/93.

Articolo 168: Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

Articolo 169: Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui all'art. 6 del presente regolamento spettano al rappresentante legale del concessionario.

SEZIONE 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 170: Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento Unico si applica dall'esercizio finanziario 2007. Da tale data sono abrogati i precedenti regolamenti in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Unico, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento Unico.